

Modificazione dell'ordinanza d'esecuzione  
della legge sull'assicurazione  
contro la disoccupazione

---

Il Consiglio federale ha deliberato una vasta revisione dell'ordinanza d'esecuzione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione che apporterà numerosi miglioramenti in favore degli assicurati e specialmente di quelle categorie di persone che finora non potevano assicurarsi che con difficoltà o che addirittura non potevano assicurarsi del tutto. I miglioramenti entreranno in vigore il 1° dicembre. Le novità sono essenzialmente le seguenti:

- La prova dei 150 giorni di lavoro, quale condizione per l'idoneità all'assicurazione, viene agevolata con il computo dei giorni di vacanza pagati e eventualmente di un massimo di 50 giorni di disoccupazione. Il termine determinante di 365 giorni viene prolungato del numero dei giorni durante i quali il lavoratore non ha potuto lavorare causa malattia, infortunio o servizio militare. Queste innovazioni valgono anche per la prova dei 150 giorni di lavoro quale condizione per aver diritto alle indennità.
- Per i lavoratori parzialmente occupati si chiede ora, invece dei 150 giorni interi di lavoro, che provino d'aver esercitato un'attività salariata regolare di almeno 20 ore settimanali durante gli ultimi 365 giorni.
- Per i lavoratori a domicilio è considerata raggiunta la prova dell'esercizio di un'attività salariata regolare quando nel corso degli ultimi 365 giorni hanno conseguito un reddito di almeno 5'000 franchi.

- Le persone occupate nell'azienda di un membro della loro famiglia non sono più escluse dall'assicurazione, a meno che trattasi di coniugi.
- Gli invalidi sono generalmente considerati idonei ad essere assicurati in quanto siano al beneficio, al massimo, di una mezza rendita AI.
- I giovani liberati dall'obbligo scolastico che non assolvono una formazione professionale o che alla stessa rinunciano anzitempo, possono affiliarsi a una cassa di disoccupazione, senza dover provare d'aver precedentemente esercitato un'attività professionale regolare quale lavoratori, se si annunciano entro 3 mesi dall'uscita della scuola o dall'interruzione della formazione professionale. Per le persone liberate dall'obbligo scolastico tra il 1° gennaio e l'entrata in vigore della presente modificazione, il termine di 3 mesi decorre dal 1° dicembre 1975. E' considerato assicurato un guadagno giornaliero di 40 franchi, al quale corrisponde, di regola (senza obblighi di mantenimento o d'assistenza), un'indennità giornaliera di 26 franchi. Le indennità spettanti a minorenni vanno versate ai loro rappresentanti legali (pro memoria: dal 1° settembre 1975, già vige una regolamentazione analoga per le persone che hanno portato a termine una formazione professionale in una scuola). Il termine di 3 mesi per annunciarsi a una cassa è prolungato del periodo di servizio militare o del perfezionamento linguistico o professionale svolto successivamente all'uscita della scuola o all'esame di fine tirocinio. Come gli apprendisti e coloro che hanno portato a termine la formazione professionale in una scuola, anche i giovani liberati dall'obbligo scolastico nel senso di questa disposizione sono esonerati dal pagamento del contributo d'entrata di 60 franchi.

- Anche le persone rilasciate da istituti di pena o istituti analoghi o da case di cura, presso i quali sono rimasti per più di un anno, possono aderire a una cassa di disoccupazione senza dover provare d'aver precedentemente esercitato un'attività professionale regolare. Se la durata dell'internamento è inferiore a un anno, il termine di 365 giorni, determinante per la prova, è prolungato della durata dell'internamento.
- I disoccupati parziali, ossia quelli il cui rapporto di lavoro continua (riduzione della durata del lavoro), sono dispensati dall'obbligo del controllo anche quando la disoccupazione si estende a giornate intere, a condizione tuttavia che la stessa non si protragga, ininterrottamente, per più di 4 settimane.
- Finora, un'occupazione non era considerata adeguata quando la retribuzione prevista era inferiore all'indennità che l'assicurato poteva pretendere. D'ora in poi, un lavoro è considerato inadeguato se la retribuzione prevista è di più del 15 % inferiore all'indennità. Con ciò si dovrebbe poter escludere certi abusi.
- Un obbligo di mantenimento o d'assistenza dell'assicurato viene riconosciuto quando il reddito della persona mantenuta od assistita non supera la media mensile di 600 franchi (finora 350) per le persone maggiorenni e di 500 franchi (finora 300) per quelle minorenni.
- Le disposizioni speciali per i lavoratori edili, e quindi e innanzitutto i termini d'attesa speciali, sono abrogate. Conseguentemente, anche nell'edilizia è ora possibile indennizzare disoccupazioni inferiori a mezze giornate (riduzione dell'orario giornaliero di lavoro).

- I termini d'attesa speciali imposti agli stagionali sono stati ridotti della metà.
  
- Le persone che non hanno potuto assicurarsi o che non hanno avuto la possibilità di aderire a una cassa pubblica prima del 1° gennaio 1976 possono assicurarsi, beneficiando del periodo d'attesa ridotto, anche dopo questa data. Devono tuttavia annunciarsi a una cassa entro 3 mesi dal momento della scomparsa del motivo d'impedimento.

La riveduta ordinanza d'esecuzione contempla altre innovazioni che tuttavia non rivestono particolare importanza per gli assicurati.

DIPARTIMENTO FEDERALE  
DELL' ECONOMIA PUBBLICA  
Servizio dell'informazione